



COMUNE DI SCOPPITO

PROVINCIA DI L'AQUILA

URBANISTICA - EDILIZIA E RICOSTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 488 del 13/11/2025

Determina del Responsabile del Servizio N. 1 del 13/11/2025

PROPOSTA N. 604 del 13/11/2025

OGGETTO: Adozione del Provvedimento di Conclusione Positiva della CONFERENZA DEI SERVIZI
<<VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO>>

VISTI e richiamati integralmente nel presente atto anche se non formalmente allegati i complessivi atti del procedimento di cui trattasi inerente il procedimento di cui trattasi;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, della Legge Regionale n. 18/1983 nel testo in vigore si è provveduto con nota prot. n. 1800 del 14/04/2016 all'acquisizione del prescritto parere previsto dall'ex art 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974, oggi art. 89 del D.P.R. 380/2001;

Che con nota prot. n. RA/114732 del 20/05/2016 la Regione Abruzzo Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche. Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – DPC 018, Ufficio Tecnico ha rilasciato, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art 13 L. n. 64/1974), il parere favorevole sulle previsioni pianificatorie proposte dalla “VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO”, subordinando le previsioni pianificatorie alle prescrizioni indicate in premessa del parere stesso al quale si rimanda per una compiuta disamina;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6 luglio 2016 avente per oggetto “VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO - Adozione”;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è stato effettuato il deposito, a libera visione del pubblico, nella Segreteria Comunale, per 45 giorni consecutivi a far data dal 19/10/2016 e reso noto a mezzo di pubblicazione dell'apposito avviso sul B.U.R.A. (Ordinario n. 41 del 19/10/2016) e con manifesti murali e sul quotidiano digitale news-town.it;

RILEVATO che nei 45 (quarantacinque) giorni consecutivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A., cioè fino al 5 dicembre 2016 (termine così determinato a causa della scadenza in giorno festivo del termine prescritto), sono state presentate n. 5 osservazioni/proposte dai privati, tutte agli atti numerate e datate con protocollo ordinario e con protocollo speciale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17 marzo 2017 avente per oggetto “VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO – Esame Osservazioni”;

la documentazione sopra elencata ed i relativi elaborati tecnici
(ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

è visionabile/scaricabile dal sito internet del Comune di Scoppito al seguente indirizzo:

https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2_aree-tematiche_0_89.html

RICHIAMATI i seguenti atti e/o documenti attinenti il procedimento di formazione di cui alla Variante di cui trattasi ai quali si rimanda per una più completa disamina che di seguito si elencano:

a) Determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia e Ricostruzione n. 6/445 del 19/12/2019 avente per oggetto <<Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla “Variante al Piano regolatore Generale vigente in variante al Piano Regionale Paesaggistico: Ambito territoriale della frazione

di Vigliano” – Provvedimento di non Assoggettabilità a VAS (ai sensi dell’art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.)>> con la quale si determinava di escludere, per le considerazioni in essa esposte procedendo contestualmente alle integrazioni e/o rettifiche degli elaborati tecnici di progetto come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico riportato in premessa, dalle successive fasi della VAS (artt. 13 e 18 del TU Ambiente) e di riavviare la fase per l’approvazione definitiva della variante;

tale documentazione (ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) è visionabile/scaricabile dal sito internet del Comune di Scoppito al seguente indirizzo:

https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2_aree-tematiche_0_102.html

b) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2019 avente per oggetto “VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO” – Presa d’Atto del PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGETTABILITA' A VAS (ai sensi dell’art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.) e Riadozione Progetto di Variante.”, con la quale si è provveduto alla presa d’atto del provvedimento di non assoggettabilità a VAS della Variante adeguata alle prescrizioni del procedimento VAS con contestuale riadozione del Progetto di variante;

c) Deliberazione n. 27 del 27/07/2023 il Consiglio Comunale la Presa d’Atto della mancata presentazione di osservazioni alla “VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO”;

la suddetta documentazione (ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) è visionabile/scaricabile dal sito internet del Comune di Scoppito al seguente indirizzo:

https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2_aree-tematiche_0_93.html

RILEVATO che è d’obbligo acquisire, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della L.R. n. 18/83 nel testo in vigore, i pareri, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità tramite conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, commi 2 e 3, della Legge 241/90 nel testo in vigore;

RICHIAMATI E TENUTO CONTO di quanto previsto:

- al comma 7 dell’art. 100 (Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e regime transitorio) della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58;
- ai comma 1 e 4 dell’art. 101 (Adeguamento della pianificazione territoriale ed efficacia dei vigenti strumenti sovraordinati) della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58 che in sintesi prescrivono che “Le variante ai piani vigenti promossi dai Comuni ai sensi della previgente normativa regionale, si concludono nel rispetto della medesima previgente normativa regionale”;
- all’art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26;
- nella L.R. 12/04/1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- all’art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (ultima modifica con D.L.gs. n. 127/2016);
- nel T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

RILEVATO che per le ragioni esposte, con nota inviata a mezzo PEC, prot. n. 6687 del 17/10/2024, è stata indetta la Conferenza di Servizi Decisoria da effettuarsi “IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA’ ASINCRONA” ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016, per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della <<“VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO” – Riavvio procedura ai fini dell’approvazione definitiva>>;

CHE sono state interessate, ognuno per quanto di propria competenza, le seguenti autorità ed amministrazioni:

- REGIONE ABRUZZO Dipartimento Territorio - Ambiente;
- REGIONE ABRUZZO Dipartimento Agricoltura;
- REGIONE ABRUZZO Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo;
- REGIONE ABRUZZO Dipartimento Infrastrutture – Trasporti;

- MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo che si esprime anche ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26 che in particolare recita: "Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., il parere espresso, in seno alla Conferenza di Servizi di cui al comma 2, dai competenti organi del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo è vincolante. All'esito della Conferenza di Servizi, la proposta, unitamente al parere espresso dal Ministero viene trasmessa, per il tramite della Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime con apposito atto deliberativo."
- PROVINCIA DELL'AQUILA Dipartimento III, Sviluppo e Controllo del Territorio, Provveditorato alla Ricostruzione, Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali;
- ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila;
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato – L'Aquila;
- Agenzia del Demanio Direzione Regionale "Abruzzo e Molise";
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COMMISSARIATO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI IN ABRUZZO;
- ERSI ABRUZZO, Ente Regionale Servizio Idrico Integrato Ambito Aquilano;
- Comando Regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise;
- Comando Provinciale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise;
- GRAN SASSO ACQUA S.p.A.;
- TELECOM ITALIA;
- ENEL ENERGIA;
- AMITERNUM SERVIZI S.R.L.;

CHE nella sopra citata nota di Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria veniva altresì comunicato:

".....omissis...."

Ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/90 comunica:

- l'oggetto della determinazione da assumere è il parere/nulla osta/atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per gli interessi pubblici curati da altre autorità sulla "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO" come previsto dalla vigente legislazione in materia sopra richiamata;
- la documentazione oggetto della conferenza (ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) sotto elencata:
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6 luglio 2016 avente per oggetto "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO - Adozione"
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17 marzo 2017 avente per oggetto "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO – Esame Osservazioni";
 - Determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia e Ricostruzione n. 6/445 del 19/12/2019 avente per oggetto <<Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla "Variante al Piano regolatore Generale vigente in variante al Piano Regionale Paesaggistico: Ambito territoriale della frazione di Vigliano" – Provvedimento di non Assoggettabilità a VAS (ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.)>> con la quale si determinava di escludere, per le considerazioni in essa esposte procedendo contestualmente alle integrazioni e/o rettifiche degli elaborati tecnici di progetto come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico riportato in premessa, dalle successive fasi della VAS (artt. 13 e 18 del TU Ambiente) e di riavviare la fase per l'approvazione definitiva della variante;
 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2019 avente per oggetto "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO" – Presa d'Atto del PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS (ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.) e Riadozione Progetto di Variante.", con la quale si è provveduto alla presa d'atto del provvedimento di non assoggettabilità a VAS della Variante adeguata alle prescrizioni del procedimento VAS con contestuale riadozione del Progetto di variante;
 - Deliberazione n. 27 del 27/07/2023 il Consiglio Comunale la Presa d'Atto della mancata presentazione di osservazioni alla "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN

VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO”;

è visionabile/scaricabile dal sito internet del Comune di Scoppito agli indirizzi sopra riportati;

- entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notifica, via pec, della presente indizione, le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Alla luce di tale verifica, codeste Amministrazioni dovranno far pervenire esclusivamente allo scrivente ufficio, via pec all'indirizzo comunedis coppito@pecpa.it le proprie richieste di perfezionamento, integrazioni nel merito o chiarimenti di cui al presente punto;

- il termine perentorio di 90 giorni (art. 14 bis, comma 2 lettera c), della Legge n. 241/90), entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

- il termine di conclusione del procedimento nel giorno 15/02/2025 (90 giorni) (art. 14-bis, comma 2, lettera c) della Legge n. 241/90);

Entro tale termine perentorio le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

- ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 lettera d), della Legge n. 241/90, qualora siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza in modalità sincrona ex art. 14 ter della Legge n. 241/1990 il giorno 13/03/2025 ore 11,00 presso la sede comunale. Tale eventualità sarà tempestivamente comunicata alle autorità ed amministrazioni interessate.

.....omissis....”

CHE pertanto il giorno 15 febbraio 2025 sono decorsi i termini assegnati alle varie amministrazioni per la formulazione dei rispettivi pareri;

DATO ATTO che in data 9 dicembre 2024, acquisito al prot. n. 7994 del Comune di Scoppito, è pervenuta la nota dell'ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la tutela dell'Ambiente prot. n. 0048523 del 09/12/2024, con il quale si evidenziava che “Accertata l'assenza di valutazioni tecniche di competenza, si comunica che Arta non partecipa alla Conferenza in parola e si invia la presente per evitare la formazione dell'istituto del silenzio assenso di cui alla L. 241/90, nel testo vigente.”;

PRECISATO che non avendo reso, i restanti soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi, le pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14/bis della Legge 241/90, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14/bis, comma 4 della Legge stessa secondo cui: “..... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (termine perentorio indicato),, equivale ad “assenso senza condizioni” fatto salva l'acquisizione del parere del MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo che si esprime anche ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26 che in particolare recita: “Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., il parere espresso, in seno alla Conferenza di Servizi di cui al comma 2, dai competenti organi del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo è vincolante. All'esito della Conferenza di Servizi, la proposta, unitamente al parere espresso dal Ministero viene trasmessa, per il tramite della Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime con apposito atto deliberativo.”;

ATTESO che per quanto attiene ai pareri di competenza delle Autorità/Enti che non hanno trasmesso riscontro, essendo trascorsi alla data odierna più di 60 giorni dalla data di ricevimento della convocazione della conferenza dei servizi, trova riferimento l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 3, comma 2, della legge 07/08/2015 n° 124, e come indicato nella medesima nota di convocazione della conferenza di servizi;

DATO ATTO che in data 20 febbraio 2025, con riferimento alla Conferenza di Servizi Decisoria di cui trattasi, è stato redatto il “**VERBALE CONCLUSIVO**” sottoscritto dal Responsabile del Procedimento/Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione, con il quale:

“.....omissis....”

PRECISATO che non avendo reso, i restanti soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi, le pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14/bis della Legge 241/90, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14/bis, comma 4 della Legge stessa secondo cui: “..... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (termine perentorio indicato),, equivale ad “assenso senza condizioni” fatto salva l'acquisizione del parere del MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo che si esprime anche ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26 che in particolare recita: “Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., il parere espresso, in seno alla Conferenza di Servizi di cui al comma 2, dai competenti organi del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo è vincolante. All'esito della Conferenza di Servizi, la proposta, unitamente al parere espresso dal Ministero viene trasmessa, per il tramite della Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime con apposito atto deliberativo.”;

RITENUTO pertanto ragionevole, sulla base di quanto sopra riportato, concludere il presente verbale rimandando la definitiva decisione nella successiva fase di Adozione del Provvedimento di Conclusione della CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, art. 14 e seguenti, e come prescritto dall'art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, solo dopo l'acquisizione del parere del MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo che si esprime anche ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26 nel testo in vigore;

Per quanto sopra premesso e rilevato dagli Enti intervenuti si procederà alla conclusione della Conferenza a seguito dell'acquisizione del sopra citato parere del MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo reso anche ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26 nel testo in vigore;

“.....omissis....”

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso dal MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo reso anche ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26 “Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione” prot. n. 0016831-P del 08/10/2025 acquisito agli atti del Comune di Scoppito con prot. n. 7246 del 08/10/2025, che testualmente si riporta:

“.....omissis....”

Preso atto della nota prot. 6687 del 17.10.2024, con la quale Codesto Comune ha indetto la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. 15698 del 18.10.2024;

Esaminata la documentazione allegata alla suddetta convocazione;

questa Soprintendenza rileva quanto segue:

- Il Piano regolatore generale (di seguito P.R.G.) vigente nella frazione Vigliano prevede sostanzialmente una fascia antropizzata lineare, attestata sulla S.S. 17 e compresa tra la suddetta e il Fosso Colonnelle (ad eccezione di alcune particelle) destinata a zona residenziale di ristrutturazione, zona residenziale di completamento, zona residenziale di espansione e zona per servizi pubblici; allo stato attuale la suddetta area ricade, per quanto concerne le categorie di trasformazione del Piano Regionale Paesistico (di seguito P.R..P.), in zona A2 Conservazione parziale;

- la variante al P.R.G. vigente propone alcune rimodulazioni in diminuzione delle zone residenziali: specificamente, nella fascia di cui al punto precedente, vengono stralciate quattro aree a S della S.S. 17 (tre a destra del Fosso Colonnelle, una a sinistra) destinate a zona residenziale di completamento tipo 2 per essere ricondotte a zone di rispetto ambientale e/o a zone agricole di rispetto ambientale tipo E3; inoltre viene stralciata parte di una area destinata a zona residenziale di completamento tipo 2 nelle vicinanze di Colle Pratillo presso il Rio di Fonte Grande per essere ricondotta a zona di rispetto ambientale, in particolare a fascia di rispetto dei corsi d'acqua e di arretramento; infine, nell'agglomerato Vigliano, vengono stralciate tre aree destinate al P.E.E.P (Piano edilizia economica e popolare) per essere destinate a verde pubblico;

- la variante al P.R.G. vigente propone l'ampliamento della zona D – Trasformazione a regime ordinario del P.R.P. a S dell'attuale limite costituito dalla S.S. 17 nell' area attualmente compresa in zona A2 – Conservazione parziale; l'ampliamento della zona D concerne anche parzialmente una area di P.R.G. destinata a zona speciale per agricoltura e zootecnia, oggi compresa in zona B2 – Trasformabilità mirata; Considerato quanto sopra indicato, questa Soprintendenza valuta favorevolmente la diminuzione di aree destinate alla edilizia residenziale, pubblica o privata, a favore di aree destinate a verde pubblico, agricole e di rispetto ambientale;

per quanto concerne la modifica al P.R.P., prende atto che questa tende a razionalizzare l'assetto territoriale già in essere rendendolo maggiormente coincidente con le trasformazioni territoriali già previste nel P.R.G. vigente, modificate in diminuzione dal presente iter di legge, pertanto, per quanto detto, rilascia il proprio parere favorevole vincolante ai sensi dell'art. 2 co. 4 della L.R. 28 aprile 2014 n. 26.

.....omissis....”

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra richiamate e fatti salvi i diritti dei terzi;

RISCONTRATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell'Ente, né diminuzione di entrate a carico del Comune, per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del D.L.gs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito procedendo all'Adozione del Provvedimento di Conclusione Positiva della CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, art. 14 e seguenti, e come prescritto dall'art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, da effettuarsi “IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA” ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della <<“VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO” – Riavvio procedura ai fini dell'approvazione definitiva.>>;

VISTA la Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”, nel testo vigente e l'art. 43 della Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 11 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2000 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo vigente;

VISTA la L.R. n. 2 del 13/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare della Regione Abruzzo Assessorato Urbanistica Territorio, Beni Ambientali, Parchi e Riserve Naturali n. 184 del 12/03/1992;

VISTO il “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29/04/1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004;

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58 “Nuova Legge Urbanistica sul Governo del territorio”;

VISTO il D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTE altresì le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia non incompatibili con la normativa sopra richiamata;

RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento anche in qualità di Responsabile dell’Area Urbanistica edilizia Privata Ricostruzione in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, è il sottoscritto, il quale dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della legge 6 novembre 2012, n. 190, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita, nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. e in particolare:

- l’art. 14 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- l’art.14 ter, comma 7, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. il quale recita: “all’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;
- l’art. 14 – quater della L. 241/90 e ss.mm.ii. che prevede che “la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;

VISTO l’Art. 109 del D.L.gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce ai Responsabili dei Servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno attribuiti loro dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, nonché la gestione e i relativi risultati, secondo gli obiettivi prefissati dall’Ente;

D E T E R M I N A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prendere atto del Verbale in data 20 febbraio 2025 della Conferenza di servizi effettuata in forma semplificata e asincrona, completo dei pareri ad esso allegati, che si allega alla presente, a farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto altresì del parere FAVOREVOLE espresso dal MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo reso anche ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all’art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26 “Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione” prot. n. 0016831-P del 08/10/2025 acquisito agli atti del Comune di Scoppito con prot. n. 7246 del 08/10/2025,;
4. di concludere PERTANTO POSITIVAMENTE la CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, art. 14 e seguenti, e come prescritto dall’art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, da effettuarsi “IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA’ ASINCRONA” ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016, per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della <<“VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO” – Riavvio procedura ai fini dell’approvazione

definitiva.>>, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nei singoli pareri delle Amministrazioni succitate ed allegati al richiamato “Verbale in data 20 febbraio 2025 della Conferenza di servizi effettuata in forma semplificata e asincrona”, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni, unitamente al parere FAVOREVOLE espresso dal MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo reso anche ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26 “Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione” prot. n. 0016831-P del 08/10/2025 acquisito agli atti del Comune di Scoppito con prot. n. 7246 del 08/10/2025;

5. di prendere atto altresì che la presente Determinazione, unitamente ai pareri in essa richiamati e allegati, come pure agli elaborati di progetto depositati in atti e trasmessi in allegato all'atto di indizione della Conferenza di Servizi, seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, costituisce parte integrante e sostanziale della procedura DI <<“VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO” – Riavvio procedura ai fini dell'approvazione definitiva.>>.

6. di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale che, non sussistono nei confronti delle figure intervenute nel procedimento e nelle istruttorie, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

7. di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, unitamente al Verbale della Conferenza di Servizi, alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 mediante la sottoscrizione dello stesso;

10. di dare altresì atto che gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del comune di Scoppito, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Scoppito;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Scoppito, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

12. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al TAR competente ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 o alternativamente al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Allegati:

a) Verbale Conclusivo, con allegati pareri pervenuti, del 20 febbraio 2025 della CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, art. 14 e seguenti, e come prescritto dall'art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, da effettuarsi “IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA” ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.Lgs. n. 127/2016, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della <<“VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO” – Riavvio procedura ai fini dell'approvazione definitiva.>>;

b) Parere FAVOREVOLE espresso dal MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo reso anche ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26 “Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione” prot. n. 0016831-P del 08/10/2025 acquisito agli atti del Comune di Scoppito con prot. n. 7246 del 08/10/2025.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 604 del 13/11/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio PANCELLA FAUSTO in data 13/11/2025.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 837

Il 13/11/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 488 del 13/11/2025 con oggetto:
**Adozione del Provvedimento di Conclusione Positiva della CONFERENZA DEI SERVIZI
<<VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO
REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI
VIGLIANO>>**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PANCELLA FAUSTO il 13/11/2025.